


COMUNE DI CASPERIA

PROVINCIA DI RIETI



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 29/06/2020

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1–Finalità del regolamento
- Art. 2–Riscossione coattiva diretta

TITOLO II
TRASMISSIONE DEI DATI ED ATTIVITA' DI VERIFICA

- Art. 3 – Predisposizione liste di carico e condizioni sui crediti
- Art. 4 – Trasmissione delle liste di carico

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

- Art. 5 – Ingiunzione fiscale
- Art. 6 – Efficacia dell'ingiunzione fiscale quale titolo esecutivo e precetto
- Art. 7 – Opposizione all'ingiunzione fiscale
- Art. 8 – Somme di modesto ammontare
- Art. 9 – Rimborso spese
- Art. 10 – Interessi di mora
- Art. 11 – Modalità di pagamento
- Art. 12 – Rateazione del pagamento
- Art. 13 – Sospensione della riscossione
- Art. 14 – Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 15 – Fermo amministrativo dei beni mobili registrati
- Art. 16 – Azioni cautelari e conservative del credito
- Art. 17 – Sgravio e rimborso
- Art. 18 – Funzionario responsabile del servizio
- Art. 19 – Notificazione degli atti della riscossione coattiva
- Art. 20 – Opposizione alle procedure di riscossione coattiva
- Art. 21 – Compensazione

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 –Rinvio

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di riscossione coattiva, poste in essere dal Comune per il recupero dei propri crediti sia di natura tributaria che non tributaria.
2. La disciplina delle predette procedure è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 2

Riscossione coattiva diretta

1. Il Comune procede direttamente alla riscossione coattiva delle entrate, patrimoniali e tributarie, in conformità alle procedure dettate dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto compatibili, nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Per esigenze di efficienza organizzativa e funzionale il Comune può servirsi della collaborazione di soggetti, purché iscritti all'Albo previsto dall'art.53 del D. Lgs. n. 446/1997, in grado di svolgere o fornire servizi atti a facilitare lo svolgimento delle funzioni coattive mediante l'impiego di sistemi automatizzati e di rendicontazione efficienti. Anche in tal caso il Comune manterrà la responsabilità dell'intero processo di riscossione e la diretta gestione dell'entrata. La vigilanza sul buon andamento del sistema è affidata ad ogni servizio cui fa capo l'entrata da recuperare.
3. L'azione di recupero coattivo è introdotta con la notifica al debitore dell'ingiunzione fiscale, intendendosi per tale il provvedimento di ingiunzione emesso a norma del R.D. 639/1910, rafforzato dalla possibilità di applicazione dei poteri e delle azioni cautelari previste dal titolo II del DPR 602/1973 e ss mm. La notifica dell'ingiunzione è di regola preceduta dalla spedizione di solleciti.
4. L'azione di recupero del credito comporta costi aggiuntivi per il Comune, che verranno posti a carico del debitore.
5. Al fine di disciplinare correttamente le procedure da attivare, vengono fornite le seguenti definizioni:
 - a. per "lista di carico" si intende un elenco di debitori contenente dati anagrafici ed identificativi del debito di ciascun soggetto moroso inserito nella lista;
 - b. per "entrate tributarie" si intendono le entrate derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune;
 - c. per "entrate patrimoniali di diritto pubblico" si intendono le entrate derivanti dal godimento di pubblici beni servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (canoni demaniali, oneri urbanistici, canoni idrici, tariffe dei servizi educativi e scolastici, tariffe dell'illuminazione votiva, etc.) e le sanzioni amministrative;
 - d. per "entrate patrimoniali di diritto privato" si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato dell'ente (es. canoni di locazione non derivanti da atti concessori ecc.).

Art. 3

Predisposizione liste di carico e condizioni sui crediti

1. Ogni servizio del Comune che ha in gestione la riscossione di entrate (tributarie, non tributarie, patrimoniali, sanzioni amministrative), è tenuto a predisporre le liste di carico secondo le modalità

del tracciato record disponibile, messo a disposizione dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, nonché su copia cartacea secondo quanto stabilito al successivo comma 7.

2. Nelle liste di carico sono inclusi gli importi dovuti dai debitori e/o utenti del Comune, dettagliati in articoli di lista, suddivisi per tipologia e voci di entrata, nonché per anno di riferimento; vengono inoltre indicati suddivisi anche gli interessi maturati dalla data di formazione della lista, se dovuti, dagli importi in conto capitale.

3. Gli elenchi trasmessi dai diversi servizi devono essere completi e contenere dati esatti ed aggiornati. Inoltre i crediti iscritti negli elenchi devono essere certi, liquidi ed esigibili.

4. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva si riserva di verificare la rispondenza dei crediti ai suddetti requisiti previa acquisizione della documentazione comprovante la sussistenza, la liquidità e l'esigibilità degli stessi.

5. Le liste di carico devono riportare, per ciascun credito, i dati identificativi rispettivamente:

- degli atti di accertamento emessi dal Comune per le entrate tributarie,
- degli avvisi di liquidazione o gli atti propedeutici previsti al fine della certezza, liquidità ed esigibilità del credito emessi dal Comune per le entrate patrimoniali di diritto pubblico,
- dei titoli aventi efficacia esecutiva per le entrate patrimoniali di diritto privato.

6. Tra i dati identificativi di cui al comma precedente devono essere necessariamente ricompresi gli estremi della notifica dell'accertamento, dell'avviso o del titolo esecutivo al contribuente; il funzionario responsabile deve formare e vistare gli elenchi entro l'anno successivo a quelli per il quale il tributo è dovuto sulla base delle predette liquidazioni o degli avvisi di accertamenti.

7. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva prenderà in carico le somme da riscuotere con il procedimento coattivo, al momento della consegna della copia cartacea della lista di carico analitica, nella quale dovranno essere iscritti crediti certificati come certi, liquidi ed esigibili dal responsabile del procedimento preposto alla riscossione dell'entrata.

8. Tale funzionario apporrà in calce alla stessa lista di carico la propria sottoscrizione per vidimazione e resa esecutività dei carichi affidati.

Art. 4

Trasmissione delle liste di carico

1. Le liste di carico vengono trasmesse al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva.

2. Le predette liste devono comunque essere consegnate al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva almeno 180 (centottanta) giorni prima della prescrizione dei singoli crediti.

Art. 5

Ingiunzione fiscale

1. Alla riscossione coattiva viene dato impulso con l'emissione dell'ingiunzione fiscale, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, sulla base dei dati trasmessi dai vari responsabili del procedimento, preposti alla riscossione di entrate dei vari servizi dell'ente.

~~2. Tale atto deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:~~

- a. l'indicazione del soggetto debitore,
- b. l'indicazione del soggetto creditore,
- c. l'ordine di adempiere al pagamento della somma dovuta,
- d. l'indicazione dell'ammontare dovuto o dell'ammontare indicato nell'avviso di accertamento divenuto definitivo, nonché gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria,
- e. il termine entro cui adempiere dalla data di notifica,
- f. l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento,

- g. la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva,
- h. l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, termini e modalità,
- i. l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela,
- j. l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento,
- k. la sottoscrizione dell'atto da parte del Responsabile del Servizio Tributi.

Art. 6

Efficacia dell'ingiunzione fiscale quale titolo esecutivo e precetto

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale una volta divenuto definitivo, ossia se non impugnato dal soggetto debitore entro 60 giorni dalla data di notificazione, o se impugnato, sia stato rigettato il ricorso.
2. In quanto contenente tutti gli elementi necessari, assolve anche la funzione di precetto.
3. In qualità di titolo esecutivo, l'ingiunzione fiscale è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale.
4. In qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
5. Se nel termine di cui al precedente comma, non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto.
6. Ai fini dell'avvio delle procedure esecutive, lo specifico servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale oppure tramite l'avviso, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973.

Art. 7

Opposizione all'ingiunzione fiscale

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione, qualora questa abbia ad oggetto una pretesa impositiva di natura tributaria, sono di competenza della Commissione Tributaria Provinciale competente territorialmente.
2. Il ricorso avverso l'ingiunzione fiscale può essere proposto solo per vizi propri e deve essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto, a pena di inammissibilità.
3. Non sono proponibili le opposizioni di cui agli art.li 615 e 617 c.p.c.

Art. 8

Somme di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla riscossione coattiva per gli importi inferiori ad 12 euro comprensivo di sanzioni ed interessi.

Art. 9

Rimborso spese

1. Sono poste a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti alla formazione degli stessi, determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. Sono a carico del contribuente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21/11/2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari ed esecutive.
3. L'eventuale aggio di riscossione è posto a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 **Interessi di mora**

1. In caso di mancato pagamento della somma ingiunta entro il termine ivi indicato, sono dovuti interessi di mora calcolati in conformità all'art. 1, comma 165 della Legge n. 296/2006.

Art. 11 **Modalità di pagamento**

1. I pagamenti relativi alle somme ingiunte avvengono tramite la Tesoreria dell'Ente, mediante versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o tramite il sistema PagoPA se disponibile.

Art. 12 **Rateazione del pagamento**

1. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva può concedere, su apposita richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà economica, una rateazione del pagamento delle somme dovute per la cui riscossione coattiva sono state avviate le procedure. Il contribuente, al fine di ottenere la rateazione, a corredo dell'istanza, deve presentare documentazione idonea a rappresentare la propria situazione economico finanziaria.

2. La rateazione viene concessa con le seguenti modalità:

- presentazione di istanza all'Ufficio Tributi del Comune di Casperia su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio,
- fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
- pagamento degli interessi moratori, nella misura massima indicata dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, unitamente alle rate concordate,
- le rate sono determinate considerando le somme indicate nell'ingiunzione di pagamento, ossia aumentate di sanzioni ed interessi presenti nell'atto di accertamento non pagato o da altro atto divenuto definitivo, oggetto dell'ingiunzione fiscale,
- alle predette somme vanno aggiunte eventuali spese per le procedure cautelari od esecutive attivate,
- le rate concordate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese,
- per somme dovute superiori ad euro 10.000,00 o qualora il responsabile del servizio ne ravveda la necessità, ~~il contribuente è tenuto a presentare idonea garanzia di durata pari alla dilazione,~~ commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, mediante fidejussione a prima escussione,
- per le società di capitale il responsabile del servizio qualora ne ravveda la necessità, può richiedere garanzie personali dei soci o dell'amministratore.

3. L'istanza di rateazione è sottoposta all'esame del funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva; in caso di accoglimento, lo stesso emana apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

4. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5. Qualora non vengano pagate due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata vengono, inoltre, addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive effettuate.

7. Per debiti inferiori a euro 100,00, il responsabile del servizio può concedere una sospensione fino a 6 mesi del pagamento delle somme dovute, su apposita richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficoltà finanziaria. Il contribuente, al fine di ottenere la sospensione, a corredo dell'istanza, deve presentare documentazione idonea a rappresentare la propria situazione economico finanziaria.

Art. 13

Sospensione della riscossione

1. Il contribuente, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di recupero coattivo o della procedura cautelare o esecutiva, può presentare una dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, indirizzata al funzionario responsabile del procedimento, con le modalità e motivazioni previste dal comma 538, art.1 della Legge 228/2012. Al ricevimento della dichiarazione il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva arresta immediatamente tutte le procedure messe in atto.

2. Il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva, nei successivi sessanta giorni, procederà a comunicare al debitore l'accoglimento o il rigetto della richiesta e, contestualmente, procederà ad attivare la sospensione o l'annullamento in caso di accoglimento, con provvedimento di sospensione o di sgravio.

3. Qualora non venga accolta l'istanza, il funzionario responsabile della riscossione dovrà comunicare al debitore la ripresa delle procedure cautelari e/o esecutive.

Art. 14

Azioni cautelari ed esecutive

1. La scelta delle azioni cautelari e/o esecutive da esperire per il recupero del credito, è conforme al criterio del costo/beneficio secondo i seguenti parametri:

- tipologia del credito,
- importo del credito,
- costo e tempi delle procedure cautelari ed esecutive,
- eventuale contenzioso in atto.

2. In caso di accertata impossibilità o non convenienza al recupero del credito, il servizio attuerà le procedure di cancellazione dalle liste di carico con annullamento del debito, comunicando al servizio finanziario lo sgravio da eseguire.

3. Nella prima fase di riscossione coattiva, il servizio effettua massivamente i due procedimenti tipici: quella di natura cautelare (fermo amministrativo), l'altra di natura esecutiva (pignoramento presso terzi). In caso d'impossibilità a procedere come sopra, verrà eseguito, se possibile, il pignoramento mobiliare.

Per crediti superiori ad euro 20.000 (ventimila) ed in presenza di beni immobili, il responsabile del procedimento di riscossione, decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di

pagamento, emette un preavviso di iscrizione di ipoteca mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, nel quale si intima di pagare l'importo dell'ingiunzione maggiorata delle spese e degli interessi calcolati fino alla data di emissione del suddetto preavviso, entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Alla formazione delle procedure concorsuali provvede il funzionario responsabile del servizio, di concerto con il segretario comunale, che esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione con l'ausilio, ove necessario, dei soggetti individuati dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 15

Fermo amministrativo dei beni mobili registrati

1. Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati di cui all'art. 86 del DPR 602/1973 e ss.mm.ii. può essere iscritto solo per debiti uguali o superiori ad euro 1.000,00.

Art. 16

Azioni cautelari e conservative del credito

1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, il servizio può promuovere azioni cautelari e conservative nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del credito.

Art. 17

Sgravio e rimborso

1. Nel caso si renda necessario procedere ad uno sgravio parziale/totale oppure alla sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, il responsabile del procedimento di competenza dovrà far pervenire uno specifico provvedimento, contenente le motivazioni e gli importi da sgravare, al funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva. Questo provvederà ad attuare le procedure necessarie e contestualmente ne darà comunicazione al contribuente.

2. L'eventuale rimborso di somme dovute sarà a cura del servizio di competenza.

Art. 18

Funzionario responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio finanziario è il funzionario responsabile del procedimento di riscossione coattiva cui compete l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti in cui si articola il procedimento.

Art. 19

Notificazione degli atti della riscossione coattiva

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della Legge 296/2006, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, e comunque in tutte le altre forme previste dalla legge.

Art. 20

Opposizione alle procedure di riscossione coattiva

1. In relazione a crediti aventi natura tributaria, le opposizioni esecutive sono ammesse nei seguenti casi:

- l'opposizione regolata dall'art. 615 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti la pignorabilità dei beni;
 - l'opposizione regolata dall'art. 617 del codice di procedura civile è proponibile per le sole contestazioni inerenti i singoli atti dell'esecuzione.
2. È proponibile, altresì, l'opposizione di terzi di cui all'art. 619 del codice di procedura civile, con le modalità stabilite dall'art. 58 del D.P.R. 602/73.

Art. 21 **Compensazione**

È ammessa, ai sensi dell'art.1, comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n.296 e dell'art.8 c.1 della legge 27 luglio 2000 n.212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.

La domanda di compensazione può essere richiesta sia dal contribuente in carta semplice sia su iniziativa dell'Ente. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo ordinario dell'anno in corso.

I responsabili dei settori quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il Funzionario Responsabile se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente.

Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo, sia per quelle oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.

Art. 22 **Rinvio**

1. Ogni disposizione contenuta nei regolamenti che disciplinano le entrate comunali in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.
2. Le norme del presente regolamento in contrasto con sopravvenute norme vincolanti regionali e/o statali, si intendono automaticamente modificate.
3. Nelle more della formale modifica del regolamento per adeguarlo alla previsione del comma precedente, si applica la normativa sopraordinata.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

